

S T A T U T O

" FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DI AXA ASSICURAZIONI S.p.A. "

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese
- Art. 8 - Entrate - Patrimonio

PARTE III - CONTRIBUTUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni
- Art.14 bis - Prestazioni accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art - 15 Organi del Fondo
- Art. 16 - Assemblea degli Aderenti - Composizione
- Art. 17 - Assemblea degli Aderenti - Attribuzioni
- Art. 18 - Assemblea degli Aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 19 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Cessazione e decadenza degli amministratori
- Art.21 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
- Art. 22 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 23 - Presidente - Vice Presidente
- Art. 24 - Responsabile del Fondo
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
- Art.27 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

Art. 29 - Gestione amministrativa

Art.30 - Sistema di contabilità e determinazione del rendimento del patrimonio

Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 32 - Modalità di adesione

Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 34 - comunicazioni e reclami

Art- 35 - Clausola compromissoria

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo pensione per i dirigenti di AXA Assicurazioni S.p.A." di seguito

denominato " fondo ", in attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti

delle imprese di assicurazione, nonché dagli accordi aziendali integrativi, regolamenti interni e

successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito "fonti istitutive").

2. Il fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il fondo ha sede in Milano.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire al personale dirigente in servizio dell'AXA

ASSICURAZIONI e delle Società facenti parte del Gruppo in Italia di disporre, all'atto del

pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale

fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse

degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in

materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo i dirigenti in servizio dell'AXA ASSICURAZIONI e delle Società facenti parte del Gruppo AXA con sede legale o secondaria in Italia.

2. Sono associati al Fondo:

a) i dirigenti di cui al precedente comma che abbiano sottoscritto apposita domanda di adesione;

b) i dirigenti di cui al precedente comma che abbiano aderito al Fondo con conferimento tacito del TFR;

c) le società da cui dipendono i dirigenti di cui al precedente comma;

d) i dirigenti che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari in forma periodica previste dal presente Statuto.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Le risorse degli aderenti sono impiegate in un unico comparto gestito attraverso la stipula di convenzioni assicurative di ramo I con una Compagnia di Assicurazione, con preferenza per quelle appartenenti al Gruppo AXA. La Nota Informativa descrive le caratteristiche del comparto ed il relativo profilo di rischio e rendimento.

2. Tale comparto è idoneo ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.

3. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere dal fondo, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 - Spese

1. Le spese per la gestione del fondo sono a carico delle società datrici di lavoro degli aderenti. La ripartizione avverrà secondo le modalità decise dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 8 Entrate - Patrimonio

1. Il fondo viene alimentato:

a) dalle quote sociali versate dagli iscritti nella misura determinata dal C.C.N.L., da accordi e/o regolamenti aziendali, dall'Assemblea degli Aderenti o dal Consiglio di Amministrazione;

b) dai contributi che AXA Assicurazioni S.p.A. e/o Società ad essa collegate verseranno secondo le norme del C.C.N.L. e di accordi e/o regolamenti aziendali;

c) dai contributi che gli aderenti verseranno in base a disposizione di Legge, contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali;

d) dai conferimenti di quote di TFR maturando versate unitamente alle contribuzioni di cui alla precedente lettera c) od in assenza delle stesse;

e) dalle somme relative alle posizioni pensionistiche trasferite da altre forme pensionistiche complementari;

f) dalle somme provenienti dalla acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori aderenti deceduti in assenza di beneficiari;

g) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di gestione;

h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Le somme che affluiranno direttamente verranno accreditate sulle posizioni individuali intestate ai singoli aderenti.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del dirigente, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando, ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, salvo quanto previsto al quinto comma del presente articolo.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei dirigenti aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito anche "Decreto").

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del dirigente, salvo diversa volontà dello stesso; in ogni caso sarà comunque dovuto il contributo a carico del datore di lavoro.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, senza che ciò comporti la sospensione di quella a carico del datore di lavoro e fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di

previdenza complementare.

8. I contributi, sia per la quota del dirigente che per quella della Axa Assicurazioni S.p.A., non verranno versati al Fondo in tutti i casi di sospensione della corresponsione della retribuzione a qualsiasi causa dovuta e limitatamente alla durata della stessa.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può

optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione

dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare

tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13 comma 5 e 6. 8. Il Fondo può inoltre erogare, ai sensi dell'art.6, comma 5, del Decreto, prestazioni per invalidità e premorienza.

Art. 12 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 11, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.lgs. 252/2005;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è pari alla riserva matematica maturata al momento dell'evento.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie

conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi

straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto

della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di

abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento

conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la

soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di

anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75

per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non

reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto

all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche

complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di

riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta

dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità,

sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza

obbligatoria.

7. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.

Art - 14 bis Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza.

2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.

3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art - 15 Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea degli Aderenti;
- b) il Consiglio di amministrazione;

- c) il Presidente del Consiglio di amministrazione
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 16 - Assemblea degli Aderenti - Composizione

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli aderenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto.

Articolo 17 - Assemblea degli Aderenti - Attribuzioni

1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle questioni attinenti l'approvazione del bilancio annuale, la nomina dei membri del Comitato di amministrazione e del Collegio dei Sindaci, salva l'attribuzione riservata alla AXA Assicurazioni S.p.A., e sulle altre questioni di volta in volta indicate all'ordine del giorno che non siano riservate all'Assemblea straordinaria.

Articolo 18 - Assemblea degli Aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua mancanza, l'Assemblea nomina il Presidente dell'Assemblea; nomina inoltre il Segretario dell'Assemblea.
2. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea è convocata in Italia nella sede che sarà di volta in volta indicata nell'avviso, che deve essere inviato a cura del Consiglio di amministrazione anche per il tramite del datore di lavoro, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.
4. L'avviso, oltre all'ordine del giorno, potrà contenere anche la data per la eventuale seconda convocazione in data diversa dalla prima.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio entro il 30 aprile. Inoltre, l'Assemblea potrà essere convocata quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o uno dei Sindaci o almeno il 10 per cento degli aderenti.
6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli aderenti.
7. Gli aderenti possono farsi rappresentare con delega scritta da altri aderenti non membri del Comitato di amministrazione o Sindaci. Ogni aderente non può essere portatore di più di cinque deleghe.

8. All'Assemblea intervengono anche i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

9. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del 51 per cento degli aderenti in prima convocazione e senza alcun limite in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti aderenti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

10. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento

del 75 per cento degli aderenti ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo degli aderenti, salva la delibera di scioglimento, per la quale sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 19 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da non meno di quattro

e non più di otto componenti di cui metà nominati dall'Assemblea in rappresentanza dei

dirigenti e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e

trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa

vigente.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità,

comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Cessazione e decadenza degli

Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per

qualsiasi motivo, subentrerà il primo dei soggetti non eletti per ciascuna categoria.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in

carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei

componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare

l'Assemblea affinché provveda a nuove nomine.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza

l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive

del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del

comma 1 del presente articolo.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione -Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di

compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non

siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a. definisce gli incarichi di gestione e gli investimenti delle risorse del fondo in base alle

disposizioni del successivo art.28;

b. individua le linee di indirizzo della gestione, alla relativa politica di investimento e alla loro

eventuale variazione coordinandole con le eventuali competenze attribuite all'Assemblea;

c. delibera le competenze di carattere contabile e di rendicontazione e definisce i prospetti del valore e la composizione del patrimonio;

d. riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

e. provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni,

istruzioni o indicazioni della COVIP.

Art. 22 - Consiglio di amministrazione

Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente che esegue le relative delibere approvate dal Consiglio di amministrazione. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono effettuate mediante comunicazione scritta da inviare ai componenti il Consiglio e al Collegio dei Sindaci almeno cinque giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax da inviare almeno due giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno tenersi anche per audiovideoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario che può essere nominato anche in via permanente.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del c. c..

Art. 23 - Presidente - Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i dirigenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo deve comunicare alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive trasmettendo una nota illustrativa contenente il dettaglio delle modifiche apportate.
4. In caso di impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età .

Art. 24 - Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo

dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del c. c..

6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei dirigenti e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. La perdita di tali requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

3. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

4. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

5. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

6. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

7. Le riunioni del Collegio sindacale potranno tenersi per audiovideoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in a tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti il Collegio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul

suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere

sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in

grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di

trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti

esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la

sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c. c., ultimo comma, si sia

manifestato un dissenso in seno al Collegio.

5. Il compenso del Collegio è determinato in base agli emolumenti medi stabiliti dalla Tariffa

professionale dei dottori commercialisti.

Art. 27 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

2. Le convocazioni sono fatte a cura del Presidente.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sindacale sono

valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a

maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due

riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di

amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non

assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale,

a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla

natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il

segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che

abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero

vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del c. c..

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Il fondo provvederà, tramite il suo Consiglio di Amministrazione, a stipulare con la Axa

Assicurazioni S.p.A. o, se maggiormente conveniente con altro gestore, le convenzioni

necessarie a conseguire secondo gli usuali investimenti in polizze di assicurazione, le

prestazioni previdenziali previste dall'art. 11.

2. Il fondo potrà, inoltre, provvedere a stipulare, tramite il suo Consiglio di Amministrazione, convenzioni con i soggetti di cui all'art. 6 del "Decreto" per la gestione delle risorse.

3. Il fondo potrà, altresì, tramite il suo Consiglio di Amministrazione, sottoscrivere, ovvero acquisire i valori mobiliari di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del "Decreto".

Art. 29 - Gestione amministrativa

1. Al fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Comitato di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i primi 120 giorni di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 32 - Modalità di adesione

1. L'associazione al fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei dirigenti che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal dirigente per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del dirigente.
5. La raccolta delle adesioni dei dirigenti viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il "Fondo" mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del "Fondo", la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 34 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 35 - Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie dipendenti dal rapporto associativo fra aderenti e fra questi e il "Fondo" o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea e di intesa con l'AXA ASSICURAZIONI SPA; nel caso in cui l'Assemblea, entro trenta giorni dall'insorgere della controversia, non abbia provveduto a nominare i Proviviri, la nomina è fatta dal Presidente del tribunale competente su istanza di una delle parti. Essi giudicheranno secondo diritto senza formalità di procedura.

2. Il loro lodo sarà inappellabile.

3. Il Collegio dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina.
4. Il Collegio funzionerà con poteri di amichevole compositore e determinerà, altresì, il compenso spettante agli arbitri.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli Aderenti alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 3.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

3. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti

necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di

due liquidatori, di cui uno nominato dalla Axa Assicurazioni e l'altro dall'Assemblea degli

Aderenti, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto altro non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla normativa vigente.

